

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2118

Vol. 1973/0382

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2118 def.

Bruxelles, 17 dicembre 1973

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che proroga la validità delle misure transitorie adottate
nei nuovi Stati membri per i prodotti agricoli

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(73) 2118 def.

RELAZIONE

L'articolo 63, paragrafo 1, dell'Atto di adesione istituisce misure transitorie per facilitare il passaggio dal regime esistente nei nuovi Stati membri a quello derivante dall'attuazione comune dei mercati; la validità di tali misure è limitata al 31 gennaio 1974.

In complesso i nuovi Stati membri sono riusciti ad attuare l'organizzazione comune dei mercati entro la data prevista, ma in alcuni settori dei mercati sono insorte difficoltà che potrebbero rendere necessaria un'estensione del periodo transitorio oltre il 31 gennaio 1974. Si tratta in particolare dei problemi di adattamenti tecnici nei settori seguenti : in quello dei cereali per quanto concerne talune trasformazioni di granturco che beneficiano di una restituzione alla produzione; nel settore del latte, per quanto concerne la produzione di latte scremato che beneficia di un aiuto; nel settore del luppolo, per quanto riguarda il pagamento, tramite le organizzazioni di produttori, degli aiuti destinati alla riconversione varietale ed alla ristrutturazione delle piantagioni ed eventualmente nel settore dello zucchero, per quanto concerne la restituzione alla produzione accordata allo zucchero bianco che entra nella fabbricazione di prodotti utilizzati nell'industria chimica.

Affinchè tale periodo possa essere prolungato in questi casi particolari, si propone al Consiglio di decidere una proroga del periodo previsto per l'applicazione dell'articolo 63, paragrafo 1 dell'Atto, sino al 31 gennaio 1975 conformemente alla procedura di cui all'articolo 63 paragrafo 2 dell'Atto. La proroga di tale data e delle disposizioni d'applicazione susseguenti non comporteranno spese supplementari per il FEOGA.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che proroga la validità delle misure transitorie adottate
nei nuovi Stati membri per i prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (1), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972, in particolare l'articolo 63, paragrafo 2, dell'Atto (2) ad esso allegato, in appresso denominato Atto,

visto la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'articolo 63, paragrafo 1, dell'Atto istituisce un periodo transitorio sino al 31 gennaio 1974, per tener conto delle difficoltà che i nuovi Stati membri possono incontrare nell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che, come si è potuto constatare in alcuni settori, queste difficoltà non possono essere superate entro il termine previsto; che è pertanto opportuno avvalersi della facoltà, riconosciuta dall'Atto di prorogare tale termine di un anno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

La validità delle misure transitorie contemplate all'articolo 63, paragrafo, 1, dell'Atto è prorogata al 31 gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio
il Presidente